

## Informazioni concernenti le prestazioni in caso di decesso

---

Valido a partire dal 1° gennaio

### 1. Prestazioni per partner in caso di decesso

Il diritto a una rendita per partner insorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata. La rendita è vitalizia e viene pagata sino alla fine del mese di decesso della persona beneficiaria. Le rendite vengono versate mensilmente, alla fine del mese.

In caso di matrimonio / nuovo matrimonio la rendita viene sospesa alla fine del mese. In caso di versamento di prestazioni in base all'art. 41, la rendita è anche sospesa, se esiste una convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio durata almeno cinque anni. La rendita sospesa viene corrisposta un'indennità unica pari all'importo di tre rendite annue per coniugi.

Al posto di una rendita per coniugi (ciò vale anche per la rendita per partner di una convivenza simile al matrimonio), può essere richiesta una prestazione in capitale. La relativa richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.

### 2. Condizioni e durata della rendita per orfani

Se una persona assicurata attiva, invalida o pensionata per vecchiaia muore, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani. Il diritto si estingue in linea di massima alla fine del mese successivo al compimento del 18° anno di età o alla fine del mese del decesso dell'orfano. Esso sussiste per figli che sono ancora in formazione, fino al termine della formazione, e per figli che sono invalidi almeno in ragione del 70%, fino al raggiungimento della capacità lavorativa. Esso sussiste tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

### 3. Concorso di prestazioni in caso di decesso

La CPM riduce le rendite per i superstiti, qualora superino assieme ad altri redditi computabili il 90% del guadagno presumibilmente perso della persona assicurata.

Sono considerati redditi computabili:

- le prestazioni dell'AVS e dell'AI
- le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, come pure dell'assicurazione militare
- le prestazioni di altri istituti di previdenza professionale
- le prestazioni di assicurazioni sociali estere
- in caso di convivenza simile al matrimonio: le prestazioni derivanti da una sentenza di divorzio o dallo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, come pure le prestazioni per i superstiti dal primo e secondo pilastro già esistenti.

Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità non vengono prese in considerazione.

I redditi dei superstiti aventi diritto alle rendite vengono sommati.

Per il calcolo della sovrassicurazione le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche del regolamento CPM.

Se le prestazioni della CPM vengono ridotte, vengono tutte ridotte nella stessa proporzione.

La premessa e l'entità della riduzione vengono riesaminate quando la situazione cambia in modo rilevante.

#### **4. Obbligo di informazione e di collaborazione**

I beneficiari di prestazioni sono tenuti a informare spontaneamente, in modo completo e veritiero la CPM riguardo a tutti i fatti che possono risultare importanti per le prestazioni della CPM. L'art. 52 del regolamento di previdenza regola i dettagli.

I seguenti cambiamenti devono essere comunicati immediatamente e per iscritto:

- cambiamento di domicilio
- cambiamento di stato civile / esistenza di una convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio durata almeno cinque anni
- modifica delle modalità di pagamento
- decesso dell'avente diritto / della persona assicurata
- abbandono prematuro o interruzione della formazione dei figli beneficiari di età superiore ai 18 anni
- decisioni dell'assicurazione federale per l'invalidità in merito a modifiche del grado d'invalidità di figli beneficiari di età superiore ai 18 anni
- modifica delle prestazioni di terzi (p.es. dell'AVS e dell'AI, di un assicuratore contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, di un altro istituto di previdenza o di un'assicurazione sociale estera, ecc.)

Le prestazioni percepite erroneamente devono essere rimborsate alla CPM.

#### **5. Informazioni**

I nostri consulenti previdenziali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni:

<https://www.mpk.ch/it/previdenza/consulenti-di-previdenza>